

## REGOLAMENTO (UE) N. 1179/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2012

recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami di vetro trarrebbero benefici dall'introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami di vetro ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti. Occorre che tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela ambientale e lascino impregiudicata la classificazione dei rottami di vetro come rifiuti adottata dai paesi terzi.
- (2) Le relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea indicano l'esistenza di un mercato e di una domanda per i rottami di vetro da utilizzare come materia prima nell'industria produttrice di vetro. I rottami di vetro dovrebbero pertanto essere sufficientemente puri e soddisfare le norme o specifiche pertinenti richieste da tale industria.
- (3) I criteri per determinare quando alcuni tipi di rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti devono garantire che i rottami di vetro ottenuti mediante un'operazione di recupero soddisfino i requisiti tecnici dell'industria produttrice di vetro, siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino impatti generali negativi sull'ambiente o la salute umana. Dalle relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea si ricava che i criteri proposti per definire i rifiuti impiegati come materiale nell'operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento, nonché i rottami di vetro ottenuti dal recupero, soddisfano i suddetti obiettivi, in quanto dovrebbero creare le condizioni per la produzione di rottami privi di proprietà pericolose e sufficientemente esenti da composti non vetrosi.
- (4) Per garantire il rispetto dei criteri è opportuno prevedere la pubblicazione delle informazioni sui rottami di vetro che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l'istituzione di un sistema di gestione.
- (5) Per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, occorre lasciar trascorrere un congruo periodo di tempo prima che il presente regolamento divenga applicabile.
- (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

<sup>(1)</sup> GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

**Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce criteri atti a determinare in quali casi i rottami di vetro destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro attraverso processi di rifusione cessano di essere rifiuti.

## Articolo 2

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1. «rottame di vetro»: rottame derivante dal recupero di rifiuti di vetro;
2. «detentore»: la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di vetro;
3. «produttore»: detentore che cede a un altro detentore dei rottami di vetro che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;
4. «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che introduce nel suo territorio doganale dei rottami di vetro che hanno cessato di essere considerati rifiuti;
5. «personale qualificato»: personale che, per esperienza o formazione, possiede le competenze necessarie per monitorare e valutare le caratteristiche dei rottami di vetro;
6. «controllo visivo»: il controllo dei rottami di vetro che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
7. «partita»: un lotto di rottami di vetro destinato a essere spedito da un produttore a un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

## Articolo 3

**Criteri pertinenti ai rottami di vetro**

I rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. i rottami ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I;
2. i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I;

